



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

IL REVISORE UNICO

Enrico Mignolo

Dottore Commercialista, Revisore Legale

Via Pasquale De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

PEC: enrico.mignolo@pec.studiomignolo.it

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

In data 29 Dicembre 2021 il Revisore Unico del Comune di Laganadi si è determinato.

PREMESSA

L'art. 175 del Tuel è stato modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dalla legge n. 160 del 2016:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;*
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione. (lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016)

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*



c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. (lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016)

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”.

VISTI

- il Parere reso da questo Organo di Revisione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la bozza di Delibera di C.C. avente ad oggetto la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- il Parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente,
- il Parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,

CONSIDERATO

che la citata proposta di Delibera di C.C.:

- specifica che la variazione di bilancio è dettata dall'esigenza di adeguare alcuni stanziamenti di bilancio in dipendenza della notifica di trasferimenti da amministrazioni centrali e locali;
- che la variazione in oggetto comporta la modifica del DUP 2021-2023 già approvato;

PRESO ATTO CHE

- quanto su esposto è riepilogato nella bozza di delibera e negli allegati;
- che la variazione in oggetto garantisce: il rispetto degli equilibri di competenza di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. 267/2000 e il rispetto degli equilibri di cassa;
- le variazioni di bilancio attengono pertanto a quanto sinteticamente esposto di seguito, in riferimento ai Titoli di Entrate e di spesa:



ENTRATE 2021	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Titolo 2:	2021	695.698,92	113.453,41	500,00	809.152,33
Trasferimenti Correnti	Cassa	555.292,90	113.453,41	501,89	668.746,31
Tipologia 101					

USCITE 2021	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Titolo 1:	2021	15.000,00	113.453,41	0,00	128.453,41
Spese correnti	Cassa	80.318,06	113.453,41	0,00	193.771,47
Missione 8 Programma 1					

RITENUTO

- che la variazione in oggetto è adeguatamente motivata dalla necessità di adattare alcuni stanziamenti di bilancio di previsione;
- che la variazione di cui sopra rientri nel regime derogatorio previsto dalle eccezioni di cui all'art. 175 c. 3 let. a);
- che il regime derogatorio di cui all'art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154 sia applicabile in relazione alla ordinaria scadenza del 30 Novembre in funzione del disposto dell'art. 175 del Tuel;
- che la verifica comunque in carico all'organo di Revisione, ordinariamente ex-post su tale tipologia di variazione è, in questa sede effettuata e ante;
- che il regime derogatorio di cui all'art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154 non esclude la possibilità della ratifica da parte del Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre 2020;
- quindi di poter indicare all'Ente di provvedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre 2021;

ESPRIME

parere favorevole con riferimento alla congruità, alla coerenza e attendibilità del bilancio di previsione 2021-2023 così come modificato per effetto della variazione di cui alla proposta di Delibera.

L'Organo di Revisione
Enrico Mignolo